

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2007, n. 270

Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;

Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti l'inclusione di nuovi composti tra le sostanze autorizzate nella fabbricazione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Viste la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica riguardante l'inclusione di altri vegetali tra i prodotti ortofrutticoli autorizzati a venire a contatto con le cassette ottenute da materiali di secondo impiego;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 1° marzo 2007;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 27 marzo 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 12 ottobre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'allegato II, sezione 1^a: materie plastiche, parte A - Resine e' aggiunta, in fine, la voce «Silicio biossido amorfo» alle seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego:

«Prodotto da esametildisilossano e esametildisilazano con sorgente pulsata di microonde. Spessore del rivestimento non superiore a 100 nm e solo per rivestimento bistrato di contenitori in PET;

b) nell'allegato II, Sezione 1^a: materie plastiche, Parte B - Additivi per materie plastiche e' aggiunta, in ordine di numero di riferimento CEE, la seguente sostanza:

N° PM/REF	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
47500	153250-52-3	N,N'-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossamide	LMS 5mg/kg

c) nell'allegato II, Sezione: 2 gomme, Parte B - additivi per elastomeri e' aggiunta, in fine, la seguente voce:

«Prodotto di reazione tra N-fenil-N'-(1-3-dimetilbutil)p-fenilendiammina e ter C10-C13 glicidil tioetere a prevalente contenuto di C12 con le seguenti restrizioni e/o specifiche.

Solo per:

i. materiali ed oggetti di uso ripetuto destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con i simulanti A e C, per tempi di contatto non superiori a 10 minuti e temperature non superiori a 40° C.

In quantita' massima non superiore a 2,4 % p/p.

ii. Materiali ed oggetti di uso ripetuto, destinati al contatto dinamico, in impianti di mungitura meccanica. In quantita' massima non superiore a 2,4%p/p.

Tuttavia i prodotti finiti non devono rilasciare ammine aromatiche primarie (esprese come anilina) in quantita' rivelabile (limite di Rivelabilita=0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa tolleranza analitica).

d) l'allegato V e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelle legalmente prodotte nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' in Turchia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 2007

Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 52

Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.)

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti

alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:

«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrono, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

- Il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2006.

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 204 del 21 luglio 1998.

Allegato

(Art. 1, comma 1, lettera d)

Parte A.

Cucurbitacee con buccia non commestibile.

Frutta a guscio con guscio.

Frutta varia con buccia non commestibile.

Legumi freschi con baccello.

Ortaggi a bulbo non freschi.

Parte B.

I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati possono venire in contatto con cassette traforate in modo tale che la superficie plastica non superi il 50% \pm 5 dello sviluppo della superficie interna della cassetta stessa.

Agrumi.

Cavoli.

Drupacee ad eccezione delle ciliegie.

Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a cachi e fichi.

Funghi.

Ortaggi a bulbo.

Ortaggi a foglia ed erbe fresche.

Ortaggi a frutto.

Ortaggi a radice e tubero.

Ortaggi a stelo.

Pomacee.

Nota:

Per l'esatta individuazione dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nelle categorie sopra riportate si deve fare riferimento all'allegato I del regolamento (CE) n. 178/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 29 del 2 febbraio 2006.